

Statuto dell' "Associazione F.A.P. ACLI di Treviso"

Art. 1 - DENOMINAZIONE

- 1.1. E' costituita l'Associazione denominata:
"Associazione F.A.P. ACLI Provincia di Treviso", di seguito indicata anche come Associazione provinciale, e può essere correttamente identificata con la denominazione di "F.A.P. ACLI Sede provinciale di Treviso".
- 1.2. L'Associazione provinciale è un'associazione costituita ai sensi degli artt. 17 e 18 della Costituzione italiana e degli artt. 36 e seguenti del codice civile, e ha una durata indeterminata. E' promossa dalla Federazione Anziani e Pensionati ACLI (C.F. 97072510585) - di seguito anche denominata "Associazione nazionale" -, dalle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI) e dalle ACLI TERRA, associazione professionale agricola.
- 1.3. L'Associazione provinciale opera senza fini di lucro, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 460 del 04-12-1997 e successive modifiche ed integrazioni, pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 1.4. L'Associazione provinciale fonda sul Messaggio Evangelico, sull'insegnamento della Chiesa e sulla vita cristiana l'impegno morale, sindacale e politico, finalizzato alla promozione della condizione degli anziani e dei pensionati per l'affermazione dei loro diritti, e la costruzione di una società che non discrimini le persone anziane, in cui sia assicurato, secondo giustizia, lo sviluppo integrale della persona in ogni fase della sua vita, ed esplica la propria attività prevalentemente nel territorio della Provincia di riferimento.
- 1.5. L'Associazione provinciale opera in piena autonomia e responsabilità anche sotto il profilo organizzativo, gestionale, finanziario e patrimoniale, ed aderisce alla Associazione F.A.P. ACLI a carattere nazionale di cui condivide pienamente, ed espressamente accetta, il relativo Statuto ed i Regolamenti integrativi del medesimo, gli scopi, le finalità ed il processo di governance, necessario per quelle particolari Associazioni a carattere nazionale strutturate su vari livelli di organizzazione territoriale.
- 1.6. L'Associazione, pertanto, nel rispetto ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari dell'Associazione nazionale è riconosciuta ed affiliata alla predetta Associazione F.A.P. ACLI a carattere nazionale, alla quale riconosce, per quanto possa occorrere e ad ogni effetto giuridico, piena e incondizionata rappresentatività anche con riferimento alla stipula con gli Enti e/o Istituti previdenziali competenti delle apposite convenzioni per la riscossione dei contributi associativi/sindacali previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
- 1.7. In relazione all'utilizzo del nome, loghi e marchi dell'Associazione nazionale F.A.P. ACLI, l'Associazione provinciale accetta espressamente ed integralmente l'apposito Regolamento emanato dai competenti Organi della predetta F.A.P. ACLI nazionale impegnandosi al suo pieno rispetto.

Art. 2 - SEDE

- 2.1. L'Associazione provinciale ha sede in Via San Nicolò, 42, 31100 Treviso.
- 2.2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.
- 2.3. E' data facoltà alla Segreteria provinciale di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione del Comitato provinciale.
- 2.4. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è eventualmente iscritta.
- 2.5. L'Associazione ha facoltà di organizzare la propria attività, nell'ambito territoriale della propria provincia di riferimento tramite sedi secondarie e/o unità locali - anche costituite presso altre strutture del sistema ACLI - prive di propria autonomia statutaria, gestionale, finanziaria e patrimoniale. Tali strutture potranno essere istituite con apposita delibera della Segreteria provinciale e saranno conseguentemente inquadrate, sotto ogni profilo, nell'ambito della Associazione provinciale.

Art. 3 - SCOPI E FINALITÀ

- 3.1. L'Associazione provinciale facente parte della Associazione nazionale quale Associazione specifica statutariamente riconosciuta dalle ACLI per favorire la promozione, l'azione sociale e il volontariato degli anziani e dei pensionati, prevalentemente nel proprio ambito territoriale costituito dalla Provincia di riferimento:
 - a) Persegue, anche per il tramite dell'Associazione nazionale, obiettivi di promozione di adeguate forme di tutela e rappresentanza sociale e sindacale degli anziani e dei pensionati nei confronti del Parlamento, delle Assemblee elettive e degli organismi pubblici e privati che operano sui problemi della previdenza ed assistenza pubblica e privata - ivi comprese le forme complementari -, della salute, dell'assistenza, della casa, dei servizi sociali e delle attività di tempo libero;
 - b) Promuove ed attua attività culturali e sociali che favoriscano la presa di coscienza dei diritti di cittadinanza degli anziani e dei pensionati e ne sostengano l'affermazione e la concreta realizzazione;
 - c) Promuove lo sviluppo dell'autorganizzazione e del volontariato sociale degli anziani e dei pensionati, valorizzando le competenze, le motivazioni e le esperienze da essi acquisite attraverso l'attività professionale e l'impegno sociale;
 - d) Promuove il mantenimento di un ruolo attivo e protagonista degli anziani e dei pensionati nella vita della società per la realizzazione del loro benessere, anche sociale, il miglioramento delle condizioni di vita in ambito personale, sociale, economico e professionale, sviluppando in tal modo nuovi stimoli vitali;
 - e) Promuove iniziative ed attività che mettano in condizione gli anziani e i pensionati di conservare collegamenti culturali e sociali con i lavoratori dei settori produttivi di provenienza, con una specifica attenzione ai cooperatori, ai lavoratori autonomi ed ai dipendenti delle piccole imprese, in considerazione della peculiarità della loro esperienza e degli specifici bisogni che la caratterizzano;

- f) Promuove l'organizzazione, in collaborazione con i Servizi, le Imprese a finalità sociale e le Associazioni specifiche e professionali promosse dalle ACLI, di attività e servizi inerenti: la difesa civica; il patrocinio sociale e previdenziale; l'assistenza domiciliare, sanitaria e infermieristica; l'integrazione culturale e sociale; la formazione permanente; l'educazione alimentare, motoria, sportiva ed ambientale; l'animazione culturale; il turismo sociale; la consulenza fiscale ed assicurativa nonché ogni altra attività rivolta alla assistenza, alla tutela e alla promozione della vita degli anziani e dei pensionati.
- g) In particolare, anche ai fini degli scopi indicati alla lettera che precede riconosce il Patronato Acli quale proprio Istituto di patrocinio; conseguentemente lo promuove quale Ente di patrocinio e di assistenza sociale e professionale, abilitato, in forza della consolidata esperienza in materia di assistenza ai lavoratori e pensionati.
- h) cura la tutela e la rappresentanza dei pensionati e degli anziani dinanzi agli organi amministrativi e giurisdizionali, nelle competenti sedi, ivi incluse quelle svolte dinanzi alle Commissioni tributarie nonché ad altri organi od organismi con funzione arbitrale e conciliativa, anche mediante accordi e convenzioni con Enti, Organismi ed Associazioni, con il supporto di tecnici, esperti e professionisti convenzionati;
- i) elabora e/o realizza progetti e programmi di ricerca, sperimentazione, sviluppo, anche in concerto con Enti ed Organismi, sia pubblici che privati, nonché con Imprese ed eventualmente anche con il loro supporto economico e professionale;
- j) opera direttamente con proprie strutture di servizio e/o avvalendosi dei Servizi, delle Imprese, degli Enti, degli Organismi e delle Associazioni specifiche promossi dalle Acli, anche attraverso specifici accordi e convenzioni;
- k) stipula, anche mediante il Patronato Acli e/o il Caf Acli, accordi e convenzioni con gli Enti locali di riferimento del proprio ambito territoriale, al fine di realizzare servizi e attività comunque connessi con le finalità previste dal presente Statuto;
- l) svolge ogni altra attività ed assume ogni iniziativa che sia corrispondente agli interessi ed alle aspirazioni delle categorie rappresentate nell'ambito dei principi e delle norme stabilite dal presente Statuto.

Art. 4 - ATTIVITÀ

- 4.1. L'Associazione provinciale può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie al perseguimento ed al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3 che precede.
- 4.2. A tale fine, in particolare, l'Associazione provinciale può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.
- 4.3. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione provinciale si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. Può, in ogni caso, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati. E' riconosciuta la possibilità di concedere agli operatori il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Art. 5 - SOCI

- 5.1. Possono aderire alla F.A.P.-ACLI i pensionati e le persone che hanno compiuto il 50° anno di età che abbiano esigenze tutelabili nell'ambito dell'Associazione medesima ed accettino le regole dettate dal presente Statuto, dallo Statuto della Associazione nazionale e dai relativi Regolamenti approvati, a qualsiasi livello, dagli Organi competenti. L'Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona.
- 5.2. E' esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità alla vita associativa.
- 5.3. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
- 5.4. La quota, o contributo associativo, è di carattere annuale, non è trasmissibile, né rivalutabile e può essere riscossa anche attraverso la sottoscrizione della apposita delega sindacale per la relativa trattenuta e versamento per il tramite degli Istituti Previdenziali eroganti le prestazioni previdenziali all'associato.

Art. 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

- 6.1. I soci hanno il diritto:
 - a) di accedere e partecipare alle attività promosse dall'Associazione nell'ambito degli scopi e delle finalità espresse dall'art. 3 che precede;
 - b) di eleggere gli Organi sociali e di essere eletti negli stessi se maggiorenni;
 - c) di esprimere il proprio voto per l'approvazione del rendiconto economico finanziario e per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali Regolamenti interni, se maggiorenni;
 - d) di eleggere, in base alle disposizioni del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti esistenti, i Delegati al Congresso dell'Associazione F.A.P. -ACLI della Regione territorialmente competente e al Congresso dell'Associazione nazionale.
- 6.2. I soci sono tenuti:
 - a) all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni, delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali, nonché del vigente Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione nazionale a cui l'Associazione provinciale è affiliata;
 - b) a sostenere gli scopi e le finalità indicate nell'art. 3 che precede, nonché a partecipare attivamente alla vita associativa e sindacale;
 - c) al pagamento nei termini della quota o contributo associativo annuale;
 - d) a non iscriversi ad altre Associazioni aventi lo stesso scopo della presente.
- 6.3. Anche ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto, atteso che l'iscrizione alla presente Associazione comporta l'associazione anche alla F.A.P. ACLI nazionale, i soci hanno altresì i diritti ed i doveri stabiliti dal vigente Statuto e dal Regolamento dell'Associazione nazionale.

Art. 7 – AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

- 7.1. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla Segreteria provinciale dell'Associazione indicando le motivazioni dell'adesione.

- 7.2. La domanda di ammissione deve inoltre contenere l'impegno del socio ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione e ad attenersi al presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni, nonché allo Statuto ed al Regolamento dell'Associazione nazionale.
- 7.3. Al fine di assicurare immediata assistenza alle esigenze del socio richiedente, la domanda di ammissione, compilata e sottoscritta dal richiedente sulla base dell'apposito formulario predisposto dall'Associazione, è immediatamente valida ed esecutiva. La ratifica, o meno, dell'accettazione della domanda da parte della Segreteria provinciale viene effettuata entro 30 giorni dalla data di presentazione della stessa.
- 7.4. In generale, per quanto riguarda le modalità procedurali afferenti l'esame della domanda e l'iscrizione, o meno, del socio all'Associazione, si rinvia, alle apposite disposizioni Regolamentari nonché, anche ai sensi del successivo art. 18 del presente Statuto, alle specifiche disposizioni del vigente Regolamento dell'Associazione nazionale.

Art. 8 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

- 8.1 La qualifica di socio si perde per:
 - a) mancato versamento della quota o contributo associativo annuale;
 - b) espulsione (considerata Misura disciplinare);
 - c) recesso;
 - d) scioglimento dell'Associazione;
 - e) causa di morte.
- 8.2. Ulteriori specifiche Misure disciplinari e la possibilità di ricorrere agli Organi di garanzia sono altresì previste e regolamentate dal vigente Statuto della Associazione nazionale, qui richiamato ai sensi del successivo art. 18.
- 8.3 La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta, sia all'interno dell'Associazione, sia all'esterno, a qualsiasi livello, negli Organi della F.A.P. ACLI.
- 8.4. Ferme restando le previsioni dello Statuto dell'Associazione nazionale, la Misura disciplinare nei confronti di un socio viene deliberata dal Comitato provinciale, su proposta della Segreteria provinciale, nei confronti del socio che:
 - a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e dei relativi Regolamenti, alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione, alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione nazionale;
 - b) svolga attività contrarie agli interessi delle Associazioni F.A.P. -ACLI, quale che sia il livello di articolazione;
 - c) in qualunque modo arrechi danni, anche morali, alle Associazioni F.A.P. -ACLI, quale che sia il livello di articolazione.
- 8.5. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Segretario provinciale.
- 8.6 In caso di recesso o espulsione, il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso o espulsione, nonché definire, nei confronti dell'Associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell'Associato in caso di recesso.

- 3.7. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 9.1. Sono Organi dell'Associazione:
- l'Assemblea provinciale;
 - il Comitato provinciale;
 - la Segreteria provinciale;
 - il Segretario provinciale;
 - il Revisore Unico.

Art. 10 – ASSEMBLEA PROVINCIALE

- 10.1. L'Assemblea provinciale è l'Organo sovrano dell'Associazione provinciale, di cui regola l'attività. Esso è composto da tutti i soci iscritti all'Associazione medesima ed è retto dal principio del voto singolo, come previsto dall'art. 148, comma 8 lett. e), del D.P.R. 22-12-1986, n. 917; l'Assemblea provinciale convocata, di norma ogni quattro anni, per le finalità di cui al successivo punto 10.4. assume la denominazione di Congresso provinciale.
- 10.2. Partecipano all'Assemblea provinciale tutti gli associati dell'Associazione provinciale in regola con il pagamento della quota e/o contributo associativo annuale, che non siano sottoposti a Misure disciplinari impeditive dell'esercizio del voto.
- 10.3. L'Assemblea dell'Associazione provinciale, di norma in sede Congressuale, istituisce ed elegge, determinandone il numero dei componenti, il Comitato provinciale cui delegare le proprie funzioni. Salvo diversa determinazione dell'Assemblea, e ferme restando, in ogni caso, le specifiche attribuzioni al Comitato risultanti dal presente Statuto e dai Regolamenti, sono delegate al Comitato tutte le funzioni attribuite all'Assemblea provinciale fatta eccezione per quelle indicate ai successivi punti 10.4. e 10.8. in materia di approvazione del rendiconto economico – finanziario annuale.
- 10.4. Il Congresso dell'Associazione provinciale elegge, sulla base del proprio Statuto e degli eventuali Regolamenti, ovvero dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione nazionale, i delegati al Congresso regionale e nazionale.
- 10.5. Partecipano alle riunioni dell'Assemblea provinciale, con voto deliberativo, un rappresentante della Presidenza provinciale delle A.C.L.I..
- 10.6. In relazione all'attività dell'Assemblea provinciale in generale, alle sue attribuzioni, alle modalità di convocazione, ai quorum costitutivi e deliberativi, al suo svolgimento ed alle modalità di voto delle riunioni, nonché alle modalità di comunicazione ai soci delle relative deliberazioni, si rinvia espressamente, agli appositi Regolamenti nonché, anche ai sensi del successivo art. 18, alle specifiche disposizioni del vigente Statuto e Regolamento dell'Associazione nazionale.
- 10.7. Viene espressamente convenuto che, per le modifiche statutarie, le deliberazioni dell'Assemblea provinciale siano prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida quale che sia il numero dei soci presenti.

- 10.8. l'Assemblea provinciale deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. In ogni caso, l'Assemblea provinciale deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità, o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
- 10.9. Le deliberazioni dell'Assemblea provinciale, anche in sede congressuale, e del Comitato provinciale di cui all'articolo seguente, sono riassunte in verbali redatti da un componente dell'Assemblea provinciale o del Comitato provinciale, appositamente nominato. Il verbale deve essere sottoscritto dal soggetto che presiede la riunione. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dell'Assemblea provinciale o del Comitato provinciale e di trarne copia.

Art. 11 – COMITATO PROVINCIALE

- 11.1. Il Comitato provinciale è l'organo appositamente delegato dall'Assemblea provinciale per lo svolgimento di determinate funzioni proprie dell'Assemblea medesima.
- 11.2. Il Comitato provinciale è composto:
- a) da cinque a quindici componenti eletti dall'Assemblea provinciale, in sede congressuale, a seconda delle specifiche esigenze organizzative ed operative dell'Associazione provinciale;
 - b) dal Rappresentante della Presidenza provinciale delle ACLI.
- La durata in carica dei componenti dell'Organo è stabilita dall'Assemblea provinciale in sede Congressuale all'atto della nomina. In ogni caso il mandato non può superare i quattro anni e scade alla data dell'Assemblea provinciale in sede congressuale, convocata per le finalità di cui al punto 10.4.
- 11.3. Il Comitato provinciale:
- a) è convocato dal Segretario provinciale di norma almeno ogni tre mesi, e in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri o della corrispondente Presidenza provinciale delle ACLI;
 - b) è presieduto dal Segretario provinciale, o, in sua assenza, dal Vice segretario provinciale a ciò delegato;
- 11.4. Il Comitato provinciale, fermo restando quanto stabilito al precedente punto 10.3., ha le seguenti attribuzioni:
- a) elegge il Segretario provinciale e, su sua proposta:
 - definisce il numero dei Vice segretari provinciali e degli altri componenti la Segreteria;
 - elegge il o i Vice segretari e gli altri componenti la Segreteria;
 - in caso di più Vice segretari, definisce quello vicario;
 - b) attribuisce tra i componenti la Segreteria provinciale le responsabilità dell'organizzazione, dell'amministrazione e di altri settori di attività, su proposta del Segretario provinciale;
 - c) approva gli eventuali Regolamenti integrativi delle disposizioni del presente Statuto;
 - d) convoca l'Assemblea provinciale anche in sede congressuale.
 - e) nomina il Revisore Unico.

11.4 In relazione all'attività del Comitato provinciale in generale, alle modalità di elezione, alle attribuzioni, nonché alla modalità di convocazione, alle ipotesi di decadenza, sostituzione e dimissioni di un suo componente, si rinvia espressamente agli appositi Regolamenti, nonché, anche ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto, alle specifiche disposizioni del vigente Statuto e Regolamento dell'Associazione nazionale.

11.5. Le riunioni del Comitato provinciale sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto prevale quello espresso dal Segretario provinciale o dal suo delegato.

Art. 12 – SEGRETERIA PROVINCIALE

12.1. La Segreteria provinciale è l'Organo esecutivo ed amministrativo ed è composta da un minimo di 3 sino a un massimo di 5 componenti eletti dal Comitato provinciale. La Segreteria provinciale è composta dal Segretario provinciale, da almeno due altri componenti eletti dal Comitato provinciale e dai rappresentanti delle Presidenze provinciali delle associazioni A.C.L.I..

12.2. La durata in carica dei componenti dell'Organo è stabilita dal Comitato provinciale all'atto della nomina. In ogni caso il mandato non può superare i quattro anni e scade alla data della prima riunione del Comitato provinciale seguente alla riunione dell'Assemblea provinciale in sede congressuale, convocata per le finalità di cui al punto 10.4.

12.3. In relazione all'attività della Segreteria provinciale in generale, alle modalità di elezione, alle attribuzioni, nonché alla modalità di convocazione, alle ipotesi di decadenza, sostituzione e dimissioni di un suo componente, si rinvia espressamente agli appositi Regolamenti nonché, anche ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto, alle specifiche disposizioni del vigente Statuto e Regolamento dell'Associazione nazionale.

12.4. Tra le varie attribuzioni, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta alla Segreteria provinciale:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) redigere e presentare al Comitato provinciale il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- c) redigere e presentare all'Assemblea provinciale il Rendiconto economico-finanziario, per ogni anno sociale, per la relativa approvazione.

12.5. Le riunioni della Segreteria provinciale sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto prevale quello espresso dal Segretario provinciale o dal componente presente in sua vece o dal suo delegato.

12.6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito; è prevista la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione alla carica ricoperta.

12.7. I verbali delle sedute della Segreteria provinciale devono essere conservati e messi a disposizione dei soci che vogliano prenderne visione.

Art 13 – SEGRETARIO PROVINCIALE

- 13.1. Il Segretario provinciale ha la rappresentanza legale dell'Associazione provinciale di fronte a terzi e in giudizio.
- 13.2. In relazione all'attività del Segretario provinciale in generale, alle modalità di elezione, alle attribuzioni ed ai relativi doveri, alle ipotesi di decadenza, sostituzione, impedimento e dimissioni del medesimo, si rinvia espressamente agli appositi regolamenti, nonché, anche ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto, alle specifiche disposizioni del vigente Statuto e Regolamento dell'Associazione nazionale.
- 13.3. Il Segretario provinciale può delegare stabilmente, o di volta in volta, proprie competenze al/ai Vice Segretario/i provinciale/i o ad altri componenti la Segreteria provinciale.

Art.14 – REVISORE UNICO

- 14.1 Il Revisore Unico ha il compito di controllare la contabilità ed in genere la regolarità della gestione amministrativa, nonché di verificare, dandone attestazione con apposita relazione, i conti consuntivi ed i bilanci preventivi annuali. Il Revisore Unico partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato; può essere invitato alle riunioni della Segreteria provinciale.
- 14.2. La durata in carica del Revisore Unico è stabilita all'atto della nomina e scade alla data della prima riunione del Comitato provinciale seguente alla riunione dell'Assemblea provinciale in sede congressuale.

Art. 15 - RISORSE ECONOMICHE

- 15.1. L'Associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
 - d) contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche – non prevalenti – di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali.
- 15.2. L'Associazione è tenuta, per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente, alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito

dei fini statutarî, contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonch , per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi, della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art 16 – RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

- 16.1. L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
- 16.2. Il Rendiconto economico-finanziario viene predisposto dalla Segreteria provinciale e deve essere depositato presso la Sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data della riunione dell'Assemblea provinciale fissata per la relativa approvazione e pu  essere consultato da ogni associato.
- 16.3. La convocazione dell'Assemblea provinciale di approvazione del rendiconto economico finanziario annuale deve essere effettuata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali, in ricorrenza dei quali pu  essere effettuata entro e non oltre sei mesi.
- 16.4. L'Associazione provinciale ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivit  istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art 17 – SCIOGLIMENTO

- 17.1. L'Assemblea provinciale pu  decidere lo scioglimento dell'Associazione provinciale con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.
- 17.2. In caso di scioglimento, l'Assemblea provinciale nomina uno o pi  liquidatori e determina le modalit  di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
- 17.3. In caso di scioglimento, per qualsiasi titolo, delle Strutture territoriali, i beni patrimoniali si trasferiscono all'Associazione nazionale F.A.P. - ACLI.
- 17.4. In caso di scioglimento, per qualsiasi titolo, dell'Associazione F.A.P.-ACLI nazionale i beni patrimoniali si trasferiscono alle Associazione nazionale A.C.L.I. promotrice.
- 17.5. Ove anche tale trasferimento non sia possibile, sempre in caso di scioglimento per qualunque causa,   fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione ad altra Associazione con finalit  analoghe, o a fini di pubblica utilit , sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - NORME FINALI

- 18.1 Per tutto ci  che non   espressamente regolamentato dal presente Statuto e dai relativi Regolamenti applicativi, si rinvia in primo luogo alle disposizioni del Vigente Statuto e del Regolamento dell'Associazione nazionale da considerare, a tutti gli effetti di legge, quali parti integranti e sostanziali del presente Statuto, del Codice civile, nonch  alle vigenti specifiche disposizioni normative – anche di carattere regionale – e regolamentari in materia.

Treviso, li 23.06.2010

Il segretario provinciale FAP ACLI di Treviso

Franco Bernardi

